

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,  
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

111 – 15270 / 2014

N. emanazione - protocollo / anno

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 23-3469 DEL 2/2/2012 E S.M.I. –  
PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 *NONIES* DEL D.LGS.  
152/2006 E S.M.I.

**SOCIETÀ:** **Team Ambiente S.p.a.**

**SEDE LEGALE:** Via Onorio Vannucchi n.18/4 – 59100 Prato (PO)

**SEDE OPERATIVA:** Via Mentana n. 1 – 10042 Nichelino

P.IVA:00547310458

POS. n. 020770

**Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,  
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 23-3469 del 2/2/2012, è stata rilasciata alla Società Team Ambiente S.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (nel seguito indicata per brevità come AIA) relativamente al sito di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, anche a rischio infettivo, di Via Mentana n. 1 nel Comune di Nichelino. Nell'autorizzazione sono riportati i codici CER che identificano le tipologie di rifiuti di cui è ammesso il conferimento in impianto, la descrizione dello stesso, oltre alle prescrizioni e condizioni cui il gestore deve attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata;
- con successiva Determinazione n. 207-43359 del 4/11/2013, l'AIA rilasciata è stata modificata a seguito di apposita comunicazione da parte del gestore di alcune varianti non sostanziali apportate all'impianto. In particolare nel provvedimento di aggiornamento si è preso atto dello spostamento del portale radiometrico a servizio dell'impianto e dell'impiego di diversi mezzi impiegati per lo stoccaggio e la movimentazione dei rifiuti sanitari;
- in data 27/3/2014, con nota di prot. prov.le n. 54134 del 2/4/2014, la Team Ambiente S.p.a. ha trasmesso una comunicazione ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente ad alcune modifiche non sostanziali che possono essere riassunte come segue:
  - introduzione di nuove tipologie di rifiuti nell'elenco dei CER conferibili presso l'impianto, sempre appartenenti alla categoria 18 – rifiuti prodotti dal settore sanitario, veterinario o da attività di ricerca collegate, riconducibili al settore veterinario;
  - variazione del volume di stoccaggio autorizzato senza modifiche al quantitativo complessivo in peso già indicato in autorizzazione, a seguito di una variazione della tipologia di contenitori utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti sanitari.

La Società non intende apportare variazioni alle modalità di stoccaggio dei rifiuti ed ha confermato

interamente quanto già riportato nell'AIA vigente;

- con nota del 8/4/2014, di prot. prov.le n. 60872, il Servizio in intestazione ha comunicato, come previsto all'art. 29 *nonies* del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'intenzione di procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata, prendendo atto delle modifiche comunicate. Con la medesima nota, è stata quindi data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.241/90 e s.m.i. e si è dato atto dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il rilascio dell'aggiornamento dell'AIA;
- in data 11/4/2014, con nota di prot. 65200 del 15/4/2014, la Team Ambiente S.p.a., ha richiesto alcune precisazioni in ordine al contenuto del provvedimento di aggiornamento n. 207-43359 del 4/11/2013, con particolare riferimento alla tipologia dei mezzi di cui è consentito l'utilizzo per le operazioni di stoccaggio, per evitare fraintendimenti in fase di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo;

**PREMESSO inoltre che:**

- in data 11/4/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 46/2014 recante "*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*", che individua tra l'altro alcuni ulteriori adempimenti a carico del gestore. In particolare, all'art. 29 *ter* lett. m), il decreto dispone che debba essere elaborata una relazione di riferimento prima del primo aggiornamento dell'AIA, oggetto di validazione da parte dell'Autorità competente, redatta con le modalità da stabilirsi con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 9 *ter* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come da ultimo modificato dal Decreto sopra richiamato;
- per quanto riguarda le modifiche dell'AIA rilasciata il D.Lgs. 46/2014 non ha, invece, apportato variazioni alle modalità di comunicazione da parte del gestore delle varianti non sostanziali che riguardano l'impianto;

**CONSIDERATO CHE:**

- le modifiche comunicate dalla Team Ambiente S.p.a. non si configurano come modifiche sostanziali in quanto non rientrano nella definizione riportata all'art. 5 comma 1 lett. 1 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Si tratta, infatti, di modifiche che non determinano effetti negativi e significativi sull'ambiente e che non coinvolgono matrici ambientali diverse da quelle già considerate in sede di rilascio dell'AIA;
- parimenti, le modifiche comunicate non sono oggetto di Verifica di VIA così come definita dalla L.R. 40/98 e s.m.i., in quanto gli interventi non rientrano nella categoria 65 dell'Allegato B2 della medesima legge;
- per quanto riguarda la richiesta di introduzione di nuove tipologie di rifiuti nell'elenco di quelli conferibili in impianto, si rileva che si tratta di rifiuti appartenenti alla categoria di provenienza quella del settore sanitario, veterinario o da attività di ricerca correlate e sono, pertanto, compatibili con quelle già gestite. In merito alle modalità di stoccaggio, il DPR 254/2003 disciplina dettagliatamente la gestione dei rifiuti sanitari anche a rischio infettivo: le prescrizioni già riportate in AIA tengono conto dei disposti normativi del citato decreto e sono quindi applicabili anche alle nuove tipologie richieste;
- in merito alla richiesta di variazione del volume di stoccaggio autorizzato, si rileva che la stessa viene motivata dall'azienda dall'impiego di diversa tipologia dei contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti sanitari. Al momento della presentazione della domanda venivano, infatti, utilizzati contenitori monouso a perdere mentre ora la Società utilizza prevalentemente contenitori riutilizzabili. Questi ultimi hanno una forma diversa e, a parità di peso, il volume occupato sul mezzo è maggiore. In via cautelativa

la Società chiede, quindi, che la volumetria massima autorizzata sia portata a **200m<sup>3</sup>**, fermo restando il quantitativo massimo in peso già autorizzato. Preso atto delle motivazioni addotte a supporto della richiesta, la stessa si ritiene accoglibile;

- a seguito dei rilievi evidenziati dalla Società con nota del 11/4/2014 di prot. prov.le n. 65200, circa la necessità di precisare meglio le modalità di stoccaggio autorizzate al fine di evitare fraintendimenti durante le operazioni di controllo da parte degli Organi di Vigilanza, con il presente provvedimento si procede al recepimento di quanto segnalato ed al relativo adeguamento del contenuto dell'AIA rilasciata;
- come dettagliato nelle premesse, il D.Lgs. 46/2014 ha individuato alcuni adempimenti a carico del gestore, in particolare la redazione della relazione di riferimento, con modalità e contenuti da definirsi con apposito atto ministeriale, che l'Autorità Competente deve richiedere al primo aggiornamento o modifica dell'AIA. In attesa dell'emanazione del decreto attuativo di cui trattasi, non si procederà alla sua richiesta nell'ambito del presente provvedimento, fatta salva la necessità da parte del gestore di ottemperare ad ulteriori richieste avanzate in tal senso da parte del Servizio in intestazione, derivanti dall'applicazione delle modifiche normative intervenute;

**RILEVATO CHE:**

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il rilascio del presente provvedimento di aggiornamento;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- le modifiche intervenute non variano i quantitativi massimi in peso utilizzati per il calcolo delle garanzie finanziarie da prestare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Non è pertanto necessario apportare integrazioni alle fidejussioni già prestate a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata;

**RITENUTO pertanto di:**

- aggiornare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'AIA rilasciata alla Team Ambiente S.p.a. con D.D. n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i., prendendo atto delle modifiche comunicate dal gestore e descritte dettagliatamente al punto 1 del dispositivo;
- sostituire, per comodità di lettura, la **SEZIONE 2** dell'allegato alla D.D. n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i. con quanto contenuto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- far salvo in ogni altra parte il contenuto dell D.D. n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i.;
- far salvi tutti gli adempimenti a carico del gestore previsti dal D.Lgs. 46/2014 che verranno richiesti anche in seguito all'emanazione del presente provvedimento.

**VISTI:**

- la L.241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in particolare il Titolo IIIbis della parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e IPPC e la parte IV in materia di gestione dei rifiuti, così come da ultimo

modificato dal D.Lgs. 46/2014;

- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- la D.G. R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 della Provincia di Torino - Programma 65 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale .

**DETERMINA:**

1. di aggiornare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'AIA rilasciata alla Team Ambiente S.p.a. con D.D. n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i., prendendo atto delle seguenti modifiche comunicate dal gestore:
  - introduzione di tre nuove tipologie di rifiuti derivanti dal settore veterinario (*vedasi tabella riportata al punto 2.1 dell'allegato alla presente determinazione*) nell'elenco delle tipologie autorizzate;
  - variazione dei volumi massimi di stoccaggio, senza incremento dei quantitativi massimi in peso già autorizzati;
2. di sostituire, per comodità di lettura, la **SEZIONE 2** dell'allegato alla D.D. n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i. con quanto contenuto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento
3. di far salvo in ogni altra parte il contenuto dell D.D. n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i.;
4. di far salvi tutti gli adempimenti a carico del gestore previsti dal D.Lgs. 46/2014 che verranno richiesti anche in seguito all'emanazione del presente provvedimento.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 07/05/2014

RM

Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Edoardo GUERRINI)

**ALLEGATO**

**SEZIONE 2 - TIPOLOGIE DI RIFIUTI E MODALITA' DI STOCCAGGIO**

**2.1. TIPOLOGIE DI RIFIUTI**

Presso l'impianto è emesso lo stoccaggio delle seguenti tipologie di rifiuti:

<b>Codice CER</b>		<b>Descrizione</b>
<b>180103</b>	*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
<b>180108</b>	*	Medicinali citotossici e citostatici
<b>180109</b>		Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108*
<b>180202</b>	*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
<b>180207</b>	*	Medicinali citotossici e citostatici
<b>180208</b>		Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207*

Il quantitativo di rifiuti stoccabile presso l'impianto con le modalità riportate al successivo punto 2.2 è pari a **16** tonnellate corrispondente ad un volume variabile dai **100** ai **200m<sup>3</sup>** dipendentemente dalla tipologia di contenitori utilizzata.

**2.2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E MODALITA' DI STOCCAGGIO**

L'impianto si trova all'interno di un capannone suddiviso in una zona uffici, una zona di stoccaggio rifiuti ed una zona di magazzino per il deposito di contenitori vuoti. È di pertinenza dell'impianto anche il capannone adiacente a quello in cui si svolge l'attività di gestione rifiuti, adibito ad attività di magazzino dei contenitori vuoti.

I rifiuti vengono stoccati su mezzi parcheggiati all'interno del capannone. Dopo la verifica documentale e l'accertamento della corretta compilazione dei documenti, i mezzi in ingresso all'impianto vengono avviati alla fase di pesatura.

Una volta ultimate le operazioni di pesatura, i rifiuti presenti su ciascun mezzo vengono sottoposti a verifica visiva per l'accertamento dell'integrità e conformità degli imballaggi. Durante la fase di accettazione del rifiuto viene verificata l'accidentale presenza di radioattività residua tramite un portale fisso posizionato in corrispondenza della pesa esterna.

Successivamente si procede al carico diretto dei rifiuti sui mezzi per il successivo avvio a smaltimento definitivo.

Non è prevista l'attività di sanificazione dei contenitori riutilizzabili.